

10 - ORGANISMI PARTECIPATI DALL'ENTE - DIRETTIVE

Nel quadro dei controlli interni previsti dalla normativa e dal Regolamento comunale apposito (approvato dal CC con atto n. 6/2013), nonché in attuazione di quanto previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) viene richiesto alle società partecipate dal Comune di Borgo San Lorenzo di uniformarsi alle seguenti disposizioni:

1ª DIRETTIVA

Riguarda il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di efficienza, in particolare con la riduzione delle spese per il personale.

Le società, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento comunale sui controlli interni, dovranno inoltre informare puntualmente l'Ente sui vari rapporti finanziari in essere, sulla propria situazione contabile, gestionale, organizzativa, sulla gestione del contratto di servizio, sulla qualità del servizio erogato, sul rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. In particolare le società controllate dall'Ente dovranno stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 (i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure conformi ai suddetti principi sono nulli).

Obiettivi specifici per il triennio oggetto del presente atto sono:

- per quanto riguarda la spesa di personale, il mantenimento della stessa entro i livelli di spesa dell'anno 2021, salvo gli incrementi conseguenti ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro dei vari settori in cui è inquadrato il personale;
- per quanto riguarda gli altri costi di funzionamento, dovrà essere garantito che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi funzionamento (come saranno meglio definiti con successivo atto avente maggiore grado di dettaglio) siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto alla media del triennio precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale.

2ª DIRETTIVA

Di natura gestionale. riguarda l'attuazione della normativa relativa alla trasparenza per le partecipate comunali; in particolare alle società in controllo pubblico, come definite dall'art. 2, c. 1, lett. M) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applica la

medesima disciplina, in quanto compatibile, prevista per le pubbliche amministrazioni con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Ogni società dovrà prevedere la nomina del Responsabile del piano per la trasparenza e l’integrità, l’adozione del Piano, la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sul sito web.

3ª DIRETTIVA

Riguarda la volontà di costituzione di una Multiutility, tendente alla aggregazione delle partecipazioni azionarie dei Comuni nelle aziende che gestiscono servizi pubblici locali e di interesse economico generale.

La decisione di intraprendere un progetto comune di sviluppo e di riorganizzazione dei servizi pubblici dovrà essere volta principalmente alla condivisione di linee strategiche di crescita tali da procurare – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale, anche al fine di una maggiore sostenibilità e competitività – l’attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative tramite un’operazione di aggregazione industriale e societaria che porti alla costituzione di una Multiutility di servizi strutturata sul modello della holding pubblica, quindi con il mantenimento della partecipazione maggioritaria in capo ai Comuni soci.

ALTRE DIRETTIVE/OBIETTIVI

In caso di eventi eccezionali, o qualora vengano adottate nuove scelte aventi carattere strategico non contemplate nelle presenti direttive/obiettivi, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione delle direttive/obiettivi già adottati potranno essere definiti con successivo atto.